

Regolamento regionale 12 novembre 2018, n. 11.

“Regolamento di tutela e gestione sostenibile dei castagneti da frutto in attualità di coltura.”

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;

vista la legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017";

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la delibera della Giunta regionale n. 709 del 6 novembre 2018;

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, ai sensi del comma 40 dell'articolo 1 della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – Collegato alla stabilità regionale per il 2017), disciplina la gestione sostenibile dei “castagneti da frutto in attualità di coltura”, di seguito indicati “castagneti da frutto”, come definiti all'articolo 2, comma 1, con l'obiettivo di conciliare la funzione produttiva dei castagneti da frutto con la molteplicità dei servizi ecosistemici ed ambientali che questo particolare tipo di coltivazione è in grado di assicurare e la loro natura di “aree agricole di elevato valore naturalistico”.

2. La gestione del ceduo castanile e dell'alto fusto di castagno da legno è sottoposta alle disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 3 del 28 settembre 2017 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale), in quanto soprassuoli destinati alla esclusiva produzione legnosa.

3. Ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017, i castagneti da frutto non soggetti a regolare pulizia ed abbandonati da più di 15 anni sono considerati boschi e, in tal caso, l'intervento di ripristino deve essere pianificato in un Piano di Gestione Forestale.

4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, soprassuoli arborei in cui sono presenti piante di castagno da frutto, prospicienti superfici forestali o in queste inclusi, che hanno subito un processo di rinaturalizzazione, con invasione di specie forestali, sono considerati castagneti da frutto solo allorquando nell'area considerata il numero delle piante di castagno

innestate, vitali ed in attualità di coltura, sia pari o maggiore al 70 per cento del numero totale delle piante ivi presenti. Il perimetro di detta area è delimitato dalle piante di castagno presenti esternamente.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- a) “Castagneto da frutto in attualità di coltura”: un impianto specializzato per la produzione di frutti, castagne o marroni, costituito dall'esclusiva o prevalente presenza di piante delle specie *Castanea sativa*, *Castanea crenata* e relativi ibridi, innestate per almeno il 70 per cento dei soggetti arborei presenti, oppure in numero di almeno 70 piante di castagno innestate per ettaro, con sesto regolare o naturaliforme, sottoposto a cure colturali, ancorché parziali e discontinue, di cui al presente regolamento;
- b) “Castagneto da frutto in esercizio”: castagneto in produzione, composto esclusivamente o prevalentemente da piante innestate in numero tale da assicurare una copertura del suolo di almeno il 60 per cento e, a maturità, di almeno il 70 per cento.

2. Rientrano tra i castagneti da frutto in attualità di coltura:

- a) i castagneti da frutto pluridecennali o secolari, per i quali resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui alla Parte III, Capo II del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137), all'articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), agli articoli 14, 79 e 101 del Regolamento regionale n. 3/2017 e all'articolo 6 della Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016);
- b) i castagneti da frutto di recente costituzione, sia provenienti da conversione di ceduo castanile o di alto fusto di castagno da legno, sia derivanti dalla messa a dimora ex novo di astoni innestati o di selvatici innestati sul posto.

Art. 3

Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) la cura e il governo del territorio montano e dei terreni vincolati dal punto di vista idrogeologico, della sostenibilità ambientale e della conservazione della biodiversità;
- b) attraverso l'adozione di norme tecniche in materia di castanicoltura da frutto, di cui all'articolo 4:
 - 1) il recupero dei castagneti degradati dal punto di vista vegetativo, produttivo e sanitario, principalmente a seguito dei danni diretti ed indiretti provocati dal Cinipide galligeno (*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu), nonché della recrudescenza di altre patologie che investono la coltura;
 - 2) il mantenimento della vigoria vegetativa delle piante quale presupposto indispensabile per una produzione ottimale e la resistenza agli organismi nocivi;
- c) la promozione delle filiere castanicole di cui all'articolo 5;
- d) la promozione delle attività di ricerca, informazione e formazione professionale di cui all'articolo 6.

Art. 4

Prescrizioni e norme tecniche in materia di castanicoltura da frutto

1. Nei castagneti da frutto in attualità di coltura è obbligatorio rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate è consentita, purché le buche siano subito riempite col terreno sterrato, la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante;
 - b) nel caso in cui il terreno del castagneto sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza, è necessario attenersi ai divieti e alle condizioni imposte dall'Ente delegato o dalla Regione Campania, relativamente alle operazioni colturali ammesse.
2. Per la corretta gestione dei castagneti da frutto si applicano le seguenti misure di carattere agronomico e fitosanitario:
 - a) Misure di carattere agronomico.
 - 1) Sistemazioni del terreno per la regimazione delle acque.

Nelle aree castanicole della Campania con pendenze superiori al 15 per cento sono obbligatori interventi per la regimazione delle acque e/o interventi per il contenimento dei fenomeni erosivi;
 - 2) Lavorazioni.
 - 2.1 Nei castagneti ubicati in aree con pendenza maggiore del 30 per cento le uniche tecniche ammesse sono la "non lavorazione" o l'"inerbimento controllato";
 - 2.2 Nelle aree con pendenza tra il 10 e il 30 per cento sono consentite anche lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm e rippature;
 - 2.3 Nelle aree confinanti o incluse in superfici forestali o rientranti nel perimetro delle Aree protette e della Rete Natura 2000, nonché nei castagneti da frutto pluridecennali o secolari, le lavorazioni sono condotte con le tecniche tradizionali e con mezzi meccanici idonei;
 - 2.4 Negli appezzamenti con pendenza maggiore del 30 per cento, all'impianto sono ammesse soltanto le lavorazioni puntuali o altre lavorazioni finalizzate esclusivamente all'asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente. Nella gestione ordinaria le uniche tecniche ammesse sono la "non lavorazione" o l'"inerbimento controllato";
 - 2.5 Lo scasso profondo, con aratro rivoltatore, è consentito esclusivamente nelle zone di pianura;
 - 3) Fertilizzazione.
 - 3.1 Prima di effettuare la concimazione è necessario predisporre un piano di concimazione che tenga conto anche delle caratteristiche pedologiche dell'areale castanicolo ed eseguire l'analisi del terreno, effettuando almeno le seguenti determinazioni chimico-fisiche di laboratorio: pH, sostanza organica, tessitura, azoto totale, fosforo assimilabile, potassio scambiabile, calcare totale;
 - 3.2 In ogni caso i quantitativi di macroelementi da apportare devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio;
 - 4) Irrigazione.

Al fine di evitare l'insorgenza di fitopatie, è obbligatorio l'utilizzo di metodi di distribuzione localizzata, evitando sistemi che determinino la bagnatura della base delle piante, delle chiome e dei tronchi;
 - 5) Potatura.

Tutti gli interventi sono effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

6) Controllo delle infestanti.

Nei castagneti da frutto ubicati in ambito forestale non sono ammesse applicazioni con prodotti chimici per la lotta alle infestanti. Il controllo è effettuato esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi meccanici o fisici;

7) Pulitura del castagneto.

Nei castagneti da frutto ubicati in ambito forestale sono applicati, in ogni caso, i criteri di tutela della biodiversità di cui agli articoli 79 e 101 del Regolamento regionale n. 3/2017;

8) Scelta delle varietà e degli impollinatori.

8.1 Per la realizzazione di nuovi impianti di castagno da frutto e per la conversione varietale di quelli esistenti, nonché per la trasformazione dei cedui castanili o fustaie da legno, è obbligatorio approvvigionarsi del materiale di moltiplicazione da vivaisti autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale, competente per territorio;

8.2 I materiali acquistati, in ogni caso, sono accompagnati dal “Passaporto delle piante” e dal “Documento di commercializzazione”, a garanzia del loro stato sanitario e della rispondenza varietale e gli acquirenti hanno l’obbligo di conservare la predetta certificazione fitosanitaria per almeno un anno dalla data di acquisto;

8.3 In caso di carenza di specifici materiali di moltiplicazione nella filiera vivaistica o di utilizzo di varietà/cloni ritenuti particolarmente pregevoli e non iscritti nel Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 25 giugno 2010, n. 124 (Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione)), fatte salve limitazioni discendenti dalla normativa vigente, i predetti impianti si possono realizzare facendo anche ricorso a materiale di moltiplicazione autoprodotta nella propria azienda;

8.4 E’ vietata la movimentazione del materiale di moltiplicazione tra aziende;

b) Misure di carattere fitosanitario.

1) Nella lotta al cinipide galligeno del castagno (*Dryocosmus kuriphylus*) non sono effettuati, a titolo precauzionale, trattamenti insetticidi di alcun genere nel raggio di almeno 200 metri dal luogo in cui sono stati effettuati i lanci del torimide *Torymus sinesis*, per almeno tre anni dall’ultimo lancio.

3. Al fine di favorire una migliore gestione agronomica e fitosanitaria dei castagneti da frutto in attualità di coltura, la struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche agricole, alimentari e forestali approva con decreto dirigenziale specifiche raccomandazioni tecniche integrative delle norme tecniche obbligatorie di cui al comma 2.

Art. 5

Azioni di promozione delle filiere castanicole

1. La Regione Campania promuove attività e interventi di valorizzazione del patrimonio e delle filiere castanicole, volte in particolare:

- a) all’incremento della superficie a castagno da frutto nelle aree vocate;
- b) allo sviluppo della filiera e del mercato dei prodotti castanicoli;
- c) all’assistenza tecnica nella gestione, pianificazione e realizzazione degli interventi colturali;
- d) alla promozione e valorizzazione dei castagneti da frutto anche in chiave turistico-ricreativa.

2. La Regione Campania favorisce inoltre la costituzione e le attività di forme di gestione associata, che assicurino la gestione sostenibile e multifunzionale delle superfici castanicole da frutto.

3. Alle forme di gestione di cui al comma 2 è data priorità nella concessione di eventuali forme di

aiuto nei limiti e nel rispetto della normativa europea e statale sugli aiuti di stato.

Art. 6

Attività di ricerca, informazione e formazione professionale

1. La Regione Campania promuove, anche attraverso l'impiego di risorse pubbliche, laddove disponibili, attività di ricerca, sperimentazione applicata, informazione e valorizzazione a favore della filiera castanicola da frutto.
2. In considerazione della specificità strategica della coltura in molte aree della Campania, la Regione promuove inoltre la formazione, qualificazione e riqualificazione professionale degli operatori e di altri soggetti della filiera castanicola attraverso il ricorso a fondi propri, nazionali e comunitari, previa intesa tra le strutture amministrative regionali competenti in agricoltura e foreste e nella formazione professionale.
3. In particolare, per le operazioni di potatura nei vecchi castagneti, e soprattutto su piante secolari e di dimensioni medio-elevate, considerata la pericolosità ad esse legata, la Regione promuove appositi corsi di formazione al fine di far acquisire agli addetti a tali pratiche le tecniche più innovative, attualmente disponibili, in materia di abbattimento controllato delle piante e di parti di esse, e di arrampicata in sicurezza.

Art. 7

Castagneti da frutto localizzati in superfici forestali, nelle Aree protette e nei siti Natura 2000

1. Per i castagneti da frutto confinanti o inclusi in superfici forestali o rientranti nel perimetro delle Aree protette e della Rete Natura 2000 dovranno essere salvaguardate le funzioni bio-ecologiche che la coltura svolge.
2. I cedui castanili definiti "invecchiati" ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017, inclusi in superfici forestali o rientranti nel perimetro delle Aree protette e della Rete Natura 2000, possono essere trasformati in castagneti da frutto previa conversione ad alto fusto ai sensi di quanto previsto dal Regolamento regionale suddetto agli articoli 27, 71 e 91 comma 5, lettera g).
3. I cedui di castagno inclusi in superfici forestali o rientranti nel perimetro delle Aree protette e della Rete Natura 2000, di età inferiore a due volte il turno minimo di taglio, possono essere trasformati in castagneti da frutto secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 63 del Regolamento regionale n. 3/2017, fatto salvo quanto disposto dalle norme, dai piani o dai regolamenti delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000.
4. Le trasformazioni di cui ai commi 2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni riportate al Titolo V, capo III, sezione I, articoli 153 e 155, e sezione II, articolo 156, del Regolamento regionale n. 3/2017.

Art. 8

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle prescrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 si applicano le sanzioni amministrative previste per le corrispondenti infrazioni dall'articolo 47, comma 1, lettera e) dell'Allegato C alla L.R. n. 11/96:
 - a) somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato.
2. Al fine di consentire la corretta individuazione dei precetti e delle relative sanzioni, è adottata la seguente tavola di corrispondenza tra i precetti del presente regolamento e quelli della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987,

n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), le cui violazioni sono sanzionate dall'articolo 47 dell'Allegato C alla stessa legge:

Regolamento regionale di tutela e gestione sostenibile dei castagneti da frutto in attualità di coltura				Art. 47, comma 1, lettera:	Allegato C della L.R. n. 11/96			
Art.	Denominazione Articolo	Comma	Lettera		Art.	Denominazione Articolo	Comma	Lettera
4	Prescrizioni e norme tecniche in materia di castanicoltura da frutto	1	a) e b)	e)	44	Castagneti da frutto	1	e)

3. Per la valutazione delle piante e dei polloni tagliati o del danno arrecato in violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sopra riportate, si applica la tabella B allegata all'Allegato C della L.R. n. 11/1996, che può essere aggiornata con deliberazione di Giunta regionale ogni due anni ai sensi dell'articolo 25 commi 4, 5 e 6 della stessa legge.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 10: "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017."

Articolo 1: "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa regionale e l'attuazione del DEFR 2017."

Comma 40: "40. In considerazione delle peculiari caratteristiche strutturali, ecologiche ed ambientali, la Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per la gestione sostenibile dei castagneti da frutto in attualità di coltura, con l'obiettivo di conciliare la funzione produttiva con la molteplicità dei servizi ecosistemici che questo particolare tipo di coltivazione legnosa permanente è in grado di assicurare. Dall'entrata in vigore del suddetto regolamento sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 6 e l'articolo 44 dell'Allegato C (Prescrizioni di massima e polizia forestale) della legge regionale n. 11/1996."

Note all'articolo 2.

Comma 2, lettera a).

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137."

Parte Terza - Beni paesaggistici

Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici

Legge 14 gennaio 2013, n. 10: "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"

Articolo 7: "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale"

"1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

- a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;*
- b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;*
- c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.*

1-bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

3. Le regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale di cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-bis, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3: "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale".

Articolo 14: "Alberi monumentali e boschi vetusti".

"1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate, così come definiti dall'articolo 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

2. Per boschi vetusti si intendono le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, così come definiti dall'articolo 7, comma 1-bis della legge n. 10/2013 così come modificato dal comma 1, lettera b) dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 34/2018.

3. È istituito presso la Struttura Regionale Centrale e pubblicato sul S.U.A.F. l'Elenco regionale degli alberi monumentali e dei boschi vetusti della Campania, facente parte dell'Elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia, come strumento conoscitivo basilare per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, nonché delle formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.

4. In applicazione dell'articolo 9 del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento) è vietato l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali o di alberi facenti parte di boschi vetusti censiti nell'Elenco regionale degli alberi monumentali e dei boschi vetusti della Campania, fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato

radicale effettuati per casi motivati ed improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del MIPAAF, il quale può avvalersi della consulenza del Servizio fitosanitario regionale. I Comuni provvedono a comunicare alla Regione gli atti autorizzativi emanati per l'abbattimento o modifica degli esemplari."

Articolo 79: "Tutela della biodiversità".

"1. Si considerano sporadiche le specie forestali che si presentano nel bosco allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante. Le seguenti specie, quando presenti in modo sporadico in bosco, vanno salvaguardate dagli interventi di taglio: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, filliree, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali.

2. Per i boschi ricadenti nelle aree naturali protette e contigue, i P.G.F. dovranno prevedere azioni finalizzate alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei sistemi forestali, per l'accrescimento della biodiversità. Tali interventi dovranno essere coerenti con le linee-guida di programmazione forestale approvate con Decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e con le linee-guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 emanate con Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

3. Nella predisposizione e nell'attuazione dei P.G.F. interessanti aree ricadenti nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000, dovrà sempre essere assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" ed alla Delib.G.R. 19 dicembre 2017, n. 795, altra misura di conservazione e tutela dettate dalla normativa Nazionale e Regionale vigente.

4. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, e del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014, dovranno essere censiti e segnalati gli alberi monumentali ivi presenti, così come definiti dalla legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

5. I biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide, saranno sottoposti a misure di gestione che ne preservino lo stato attuale.

6. Potranno essere rilasciati ad evoluzione naturale dei corridoi tra le particelle interessate dagli interventi di taglio boschivo, tali da costituire una superficie, accorpata, pari al 3 per cento della superficie forestale interessata dal piano di taglio.

7. In tutte le tipologie di bosco, deve essere rilasciato ad invecchiamento indefinito almeno un albero per ettaro, scelto tra quelli di maggior diametro o sviluppo. L'albero scelto deve essere segnato con vernice indelebile di colore rosso.

8. Nelle fustaie devono essere rilasciate, in media e per ettaro, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni o per la pubblica incolumità, almeno 10 piante morte, in piedi o a terra, di piccole dimensioni. Per dette piante, da anellare con vernice verde in occasione delle utilizzazioni boschive o della redazione dei Piani di Gestione Forestale, verrà redatto apposito piedilista, da inviare all'Ente delegato territorialmente competente.

9. Nelle fustaie che presentano provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti dal precedente articolo 70, deve essere rilasciato, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari.

10. In ogni caso, devono essere rilasciati gli alberi che presentino cavità utilizzate come sito di nidificazione.

11. È vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa. In particolare, è vietata la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando detti nidi - acervi - appaiono spopolati, a causa di temporanee migrazioni delle formiche, per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o, comunque, nei periodi freddi. È, altresì, vietata la distruzione delle

popolazioni di formiche che abitano tali nidi.”.

Articolo 101: "Misure di salvaguardia della biodiversità".

"1. I P.G.F. dei boschi ricadenti nel perimetro delle Aree Protette e contigue e della Rete Natura 2000 dovranno prevedere azioni finalizzate alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei sistemi forestali, per l'accrescimento della biodiversità. Tali interventi dovranno essere coerenti con le linee-guida di programmazione forestale, approvate con D.M. 16 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e con le linee-guida per la gestione dei siti Natura 2000 emanate con D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

2. Nella predisposizione e nell'attuazione dei P.G.F. interessanti i siti della Rete Natura 2000, dovrà sempre essere assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" ed alla Delib.G.R. 19 dicembre 2017, n. 795, nonché di ogni altra misura di conservazione dettata dalla normativa Nazionale e Regionale vigente.

3. Ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014, dovranno essere censiti e segnalati gli alberi monumentali ivi presenti, così come definiti dalla legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

4. Dovranno essere sempre riservate dal taglio le specie forestali sporadiche, così come definite dall'articolo 79, Capo V, Titolo II, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali.

5. I biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide, saranno sottoposti a misure di gestione che ne preservino lo stato attuale.

6. Potranno essere rilasciati ad evoluzione naturale i corridoi tra le particelle interessate dagli interventi di taglio boschivo, tali da costituire una superficie accorpata, pari al 3% della superficie forestale interessata dal piano di taglio.

7. In tutte le tipologie di bosco, deve essere rilasciato ad invecchiamento indefinito almeno un albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo. L'albero prescelto deve essere segnato con vernice indelebile.

8. Nelle fustaie devono essere rilasciate, in media, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni, almeno 10 piante per ettaro, morte in piedi o a terra di piccole dimensioni.

9. Nelle fustaie che presentano provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti nell'articolo 70, Capo V, Titolo II, deve essere rilasciato, se presente e se non vi siano rischi per la pubblica e privata incolumità, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari.

10. In ogni caso, devono essere rilasciati alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane.

11. Le piante di cui al comma 10 non dovranno costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, con obbligo di verifica periodica da parte del soggetto proprietario."

Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6: "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016".

Articolo 6: "Modifiche legislative in materia di agricoltura e attività venatoria".

"1. La Giunta regionale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio atto, il nuovo prezzario per la redazione dei Piani di Gestione - Assestamento Forestale, di cui alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1979, n. 27 "Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo"). I proventi e i contributi derivanti dalle attività svolte presso i vivai e le foreste demaniali regionali, nonché presso il Centro sperimentale di moltiplicazione e certificazione dei materiali vegetali, sono

reinvestiti per far fronte alle spese occorrenti per gli acquisti di beni e servizi di natura corrente e di investimento per la gestione delle stesse strutture.

2. In attuazione della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), anche al fine di accedere ai fondi previsti dalla suddetta legge, la Regione Campania, sostiene le attività di tutela, sviluppo e valorizzazione degli spazi verdi urbani e, nel recepire quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 della legge 10/2013, adotta la definizione di albero monumentale secondo le seguenti tipologie, previste al comma 1 dell'articolo 7 della suddetta legge:

- a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

3. Per garantire il conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione comunitaria in materia di agricoltura e sviluppo rurale 2014/2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013) si applicano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale, anche al Programma di Sviluppo Rurale Campania - PSR 2014/2020, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2015) 8315 del 20 novembre 2015.

4. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale) è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio dei delegati di cui all'articolo 21 tra i suoi membri elettivi. Se la Giunta regionale non abbia provveduto nei quaranta giorni successivi alla data delle elezioni alla nomina dei membri di diritto, facenti parte del Consiglio Direttivo, il ruolo di Presidente del Consorzio, sin dal quarantunesimo giorno successivo alle elezioni, è svolto da colui che, nelle stesse elezioni consortili, ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella fascia di contribuenza più rappresentativa."

5. La legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) è così modificata:

- a) al comma 7-bis dell'articolo 14, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "La Regione, oppure gli enti locali delegati, possono autorizzare altresì le associazioni venatorie e cinofile ad istituire zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita su lepre e cinghiale. Le zone per l'addestramento su cinghiale devono essere recintate da rete metallica di maglia non superiore a quattro per quattro centimetri e di altezza non inferiore ad un metro e mezzo.";
- b) al comma 3 dell'articolo 23, le parole "personalità giuridica privata in forma associativa, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 619 del 22 settembre 2003 e" sono soppresse;
- c) al comma 6 dell'articolo 23, il periodo da "Non sono da ritenersi" fino a "presente disposizione" è soppresso;
- d) il comma 14 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente: "14. L'Autorità competente al rilascio del decreto di guardia particolare giurata che riscontri comportamenti in violazione dei divieti o dei compiti derivanti dalla presente legge sospende la validità del provvedimento fino alla scadenza. Il riconoscimento dell'idoneità e della qualifica di guardia venatoria volontaria decade definitivamente in seguito alla perdita del requisito di buona condotta e di assenza di condanne. Le associazioni venatorie, agricole ed ambientali organizzano, a loro carico, almeno ogni dieci anni, corsi di aggiornamento, approvati dalla competente struttura regionale per i propri iscritti."

Note all'articolo 4.

Comma 2, lettera a), punto 7).

Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 già citato nella nota alla lettera a), comma 2 dell'articolo 2.

Articoli 79 e 101 già citati nella nota alla lettera a), comma 2 dell'articolo 2.

Comma 2, lettera a), punto 7).

Decreto Legislativo 25 giugno 2010, n. 124: "Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione)".

Articolo 7: "Registro nazionale".

"1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione.

2. Le caratteristiche del registro, le modalità di iscrizione delle varietà, i dati da iscrivere nel registro e le loro modalità di conservazione saranno adottate ai sensi dell'articolo 3."

Note all'articolo 7.

Commi 2, 3 e 4.

Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 già citato nella nota alla lettera a), comma 2 dell'articolo 2.

Articolo 27: "Cedui invecchiati".

"1. Si definiscono "invecchiati" i boschi cedui di età pari o superiore a due volte l'età del turno minimo di taglio di cui all'articolo 63.

2. Nei boschi "cedui invecchiati" gli atti di pianificazione forestale e di autorizzazione al taglio dei boschi devono tenere conto delle condizioni colturali e delle prospettive evolutive del soprassuolo, in relazione alla sua composizione specifica ed alle condizioni stazionali, prevedendo, in via preferenziale, in conformità al D.M. 17 ottobre 2007 ed alla Delib.G.R. n. 795 del 19 dicembre 2017 (Approvazione misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania) la conversione a fustaia oppure, ove non sussistano le condizioni, il mantenimento del governo a ceduo dettando, comunque, le prescrizioni per determinare i criteri di trattamento più idonei (articolo 91, Capo I, Titolo III)."

Articolo 63: "Turno minimo".

Comma 6: "6. È consentita la trasformazione del ceduo di castagno in castagneto da frutto, mediante innesto. La ceduazione può essere effettuata prima della scadenza dei turni minimi, sempre che tale attività sia stata pianificata nei P.G.F. e previo rilascio dell'autorizzazione dall'Ente delegato territorialmente competente. Per queste trasformazioni si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capo III."

Articolo 71: "Cedui in conversione - Soprassuoli transitori".

"1. Per i fini di cui al presente regolamento si definisce "conversione" il cambiamento della forma di governo di un soprassuolo boscato.

2. Si definiscono cedui in conversione all'alto fusto i cedui "invecchiati" di cui all'articolo 27 di età pari o superiore a due volte l'età del turno minimo di taglio come individuato nell'articolo 63.

3. Si definiscono soprassuoli transitori, ovvero fustaie transitorie, quei soprassuoli boscati di cui al

comma 2 di origine prevalentemente agamica che per le loro caratteristiche fisionomico-strutturali possono essere assimilati alle fustaie di origine gamica, derivanti da specifici tagli di avviamento o formatisi per evoluzione naturale.

4. È vietato convertire i soprassuoli di cui ai precedenti commi in cedui semplici, matricinati e composti fatto, salvo quanto previsto dal comma 15 dell'articolo 70.

5. Il trattamento dei soprassuoli di cui ai precedenti commi prevede l'esecuzione di tagli di avviamento, consistenti in diradamenti sulle ceppaie, finalizzati alla progressiva riduzione del numero dei polloni e/o eventuali diradamenti selettivi dei soggetti affermati di origine agamica tali da consentire l'aumento al suolo dei soggetti da seme e preparare il bosco ai futuri tagli di rinnovazione. I soggetti di origine gamica saranno, generalmente, preservati dal taglio, fatto salvo i casi di manifesta senescenza, malattia, concorrenza o forma particolarmente contorta.

6. Il primo intervento di avviamento nei boschi di cui al comma 2 deve essere effettuato rilasciando almeno 2 polloni per ceppaia, oltre le matricine e/o gli altri soggetti, gamici ed agamici, in buono stato vegetativo. Laddove le condizioni lo consentano, può essere rilasciato un solo pollone per ceppaia.

7. Nei successivi tagli di avviamento non si può prelevare, di norma, più del 20 per cento della massa presente. I tagli di avviamento dovranno favorire le specie rare, sporadiche, endemiche e le particolarità botaniche.

8. È ammessa la conversione diretta ad alto fusto dei cedui secondo le modalità di cui al comma 5.

9. Per la conversione all'alto fusto dei cedui dovrà essere sempre specificato l'algoritmo culturale.

10. Nei soprassuoli transitori, i tagli di rinnovazione potranno essere effettuati quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a. è stata superata un'età pari a 5 volte il turno minimo previsto per i cedui delle stesse specie;
- b. è stata superata la provvigione minimale, riportata all'articolo 70 per le fustaie della stessa specie.

11. I tagli di rinnovazione devono essere effettuati in modo da ottenere strutture multiplane, diversificate e disetaneiformi le cui specie costituenti siano in grado, alla fine, di rinnovare il bosco per via naturale.

12. In presenza di incipienti fenomeni di senescenza e di deperimento del soprassuolo transitorio, può essere consentita l'anticipazione dei tagli di rinnovazione, in deroga ai criteri minimi sopra stabiliti.

13. Nel trattamento dei soprassuoli transitori si applica il metodo culturale."

Articolo 91: "Formazione delle Classi economiche/Comprese".

Comma 5, lettera g): "5. Le informazioni relative ad ogni specifica Classe economica, devono essere ricondotte all'interno di un unico e ben individuato capitolo/paragrafo e sono quelle di seguito elencate:

- g. il turno (T): nel caso dei cedui invecchiati, qualora l'età media risultasse pari o maggiore di due volte l'età del turno, se le condizioni strutturali, edafiche, fisiologiche e bio-ecologiche e le prospettive evolutive lo consentono, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 34/2018, D.M. 17 ottobre 2007), il soprassuolo deve essere convertito all'alto fusto, indicandone le modalità in conformità al precedente comma ed all'articolo 27, Capo I, del Titolo II;"

Articolo 153: "Trasformazione dei boschi".

"1. Ai fini delle presenti norme, si intendono per trasformazione del bosco le operazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 34/2018.

2. È vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e che non sia stato preventivamente autorizzato per i casi e con le modalità richiamate dall'articolo 8, comma 2, D.Lgs. n. 34/2018.

3. La trasformazione dei boschi, finalizzata al mutamento di destinazione d'uso del suolo, è soggetta all'autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente ed all'autorizzazione

paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La trasformazione dei boschi soggetti a vincolo idrogeologico è soggetta anche all'autorizzazione di cui all'articolo 162 del presente Regolamento. L'autorizzazione paesaggistica deve necessariamente precedere quella a carattere idrogeologico.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 deve essere richiesta oltre che per i casi di cui al comma 1 anche per tutti gli interventi di taglio ed eventuale successiva estirpazione delle ceppaie, finalizzati alla ricostituzione del bosco, al suo reimpianto, alla sostituzione delle specie legnose o alla sottopiantagione con altre specie autoctone. È, inoltre, richiesta l'autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente per il rinfoltimento delle radure e delle chiarie del bosco. Non è consentita, tuttavia, la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche.

5. L'autorizzazione deve contenere le modalità e le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, il termine entro il quale essi devono essere ultimati, nonché, ove necessarie, le disposizioni all'esecuzione delle cure colturali negli anni successivi all'impianto.

6. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 34/2018 la trasformazione del bosco che non determini un danno o un danno ambientale deve essere compensata, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione, attraverso le opere e i servizi elencati all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 34/2018.

7. I richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, ai fini del rilascio della preventiva autorizzazione da parte dell'Ente delegato territorialmente competente, devono presentare i progetti delle opere e dei servizi compensativi con relativa stima degli interventi e con individuazione delle aree dove dovranno essere effettuati. Detti interventi saranno effettuati a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione.

8. Le aree di cui al comma 6 devono essere individuate, preferibilmente, all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco.

9. La trasformazione, ovvero la conversione, dei boschi cedui castanili o di alto fusto di castagno, destinati alla produzione legnosa, in castagneti da frutto è soggetta alle norme indicate nei precedenti commi e nel presente Titolo V, Capo III. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ente delegato territorialmente competente a condizione che la trasformazione in castagneto da frutto non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili nonché con altre colture agrarie.

10. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 è condizionato a quanto disposto nell'articolo 155."

Articolo 155: "Rimboschimento compensativo - Opere e Servizi compensativi".

"1. La trasformazione dei boschi di cui all'articolo 18 del presente Regolamento che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, è condizionata alla realizzazione delle opere e servizi compensativi di cui all'articolo 153, comma 6. Tra questi, ai fini dell'individuazione dei terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo, per "terreni nudi" devono intendersi tutti i terreni che non siano classificabili come bosco ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 11/1996.

2. Qualora il richiedente non disponga di terreni su cui effettuare gli interventi compensativi di cui al comma 6 dell'articolo 153 o non intenda eseguirli deve farne dichiarazione nella richiesta di autorizzazione. In tal caso, in luogo dell'esecuzione di detti interventi compensativi il soggetto autorizzato deve versare in uno specifico fondo forestale, individuato dall'Ente delegato territorialmente competente, una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o del servizio compensativo previsto.

3. L'Ente delegato territorialmente competente destina le somme versate nel fondo di cui al comma 2 alla realizzazione, preferibilmente all'interno del medesimo bacino idrografico, degli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 153 considerando gli eventuali aspetti sperequativi tra l'area in cui è realizzata la trasformazione del bosco e quella degli interventi compensativi.

4. Nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboschimento compensativo o delle altre opere e dei servizi compensativi da parte del richiedente, l'autorizzazione dispone la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale commisurato all'entità dei lavori previsti, a garanzia della realizzazione del rimboschimento stesso o delle opere e dei servizi compensativi. La costituzione della cauzione deve avvenire prima dell'inizio dei lavori ed è svincolata dall'ente competente dopo l'accertamento tecnico della realizzazione delle opere e nel caso di rimboschimento non prima del compimento del quinto anno successivo all'impianto. La mancata realizzazione delle opere di compensazione, il mancato rispetto dei termini o delle prescrizioni impartite per l'esecuzione delle opere di compensazione comportano l'incameramento, totale o parziale, della cauzione versata. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa. La validità della fideiussione deve essere mantenuta, con eventuali rinnovi, fino allo svincolo dell'ente competente.

5. Si deroga dall'obbligo di rimboschimento o dall'esecuzione delle opere e dei servizi compensativi nonché dal versamento del corrispettivo quando la trasformazione:

- a. interessa superfici inferiori ai 500 metri quadrati;
- b. è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico o inerenti la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi o realizzate ai fini del mantenimento della biodiversità vegetale ed animale;
- c. è conseguente alla realizzazione interventi volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre 15 anni;
- d. è finalizzata alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
- e. è diretta alla realizzazione o all'adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
- f. è diretta alla realizzazione di viabilità forestale in aree non servite.

6. Per i fini di cui al comma 1 e del comma 7 dell'articolo 153, il richiedente la trasformazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un progetto che indichi:

- a. la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;
- b. la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo o alla realizzazione di opere e servizi compensativi, nonché il titolo di possesso della stessa;
- c. la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
- d. le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento o della realizzazione di opere o servizi compensativi, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei cinque anni successivi all'impianto;
- e. la stima economica dell'intervento di trasformazione.

7. Gli interventi di rimboschimento compensativo non possono essere surrogati da impianti di arboricoltura da legno.

8. Ai fini della determinazione dell'entità lavori previsti per la realizzazione del rimboschimento o della realizzazione di opere e servizi compensativi nonché dei lavori di manutenzione degli stessi, si farà riferimento al Prezzario per le opere di Miglioramento Fondiario della Regione Campania e al vigente Prezzario Regionale dei lavori pubblici."

Articolo 156: "Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione".

"1. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, può essere effettuata solo in seguito al rilascio di autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sostituita da semplice dichiarazione, per gli interventi che riguardano superfici non superiori ad un ettaro e su terreni con pendenza media non superiore al 15 per cento.
3. Nell'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo vanno osservate le seguenti norme tecniche:
 - a. la lavorazione del terreno deve essere eseguita secondo la buona pratica agraria, salvaguardando una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi o dal bordo di calanchi;
 - b. deve essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari, permanenti o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione; le acque così raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo, evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, delle quali è vietata l'eliminazione; è ugualmente vietata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e quella di muri a secco.
4. Nei terreni saldi è consentito il rimboschimento e la messa a dimora di piante forestali autoctone, purché siano attuate mediante l'apertura delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno. La realizzazione di imboscamenti tramite la lavorazione andante del terreno è soggetta ad autorizzazione, a meno che non ricorrano le condizioni del precedente comma 2.
5. Su pendici con valori di pendenza superiori al 25% il dissodamento è subordinato alla realizzazione di opere di sistemazione agraria, che interrompano la continuità del versante.
6. L'eventuale vegetazione preesistente deve essere tagliata e allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno. Per appezzamenti isolati, distanti più di 100 metri da superfici boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex-novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 metri, con funzione di siepe.
7. È vietata la trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi."

Note all'articolo 7.

Commi 1 e 2.

Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo".

Allegato C - Prescrizioni di massima e polizia forestale

Articolo 47: "1. Per le violazioni alle previste prescrizioni si applicano le seguenti sanzioni amministrative oltre quanto già previsto dalla L.R. 28 febbraio 1987, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

- a) Violazione agli artt. 1, 2, 7, 8 e 9 da un minimo di £. 200.000 ad un massimo di £. 2.000.000 per ogni decara a sua frazione.
- b) Violazione agli artt. 3, 4, 5, 6, commi 4, 5, 6, 7 e 8, 16, 17, 18, 19, 46 lettere b), d), ed e) da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £. 1.000.000.
- c) Violazione degli artt. 12, 13, 14, 15, da un minimo di £. 40.000 ad un massimo di £. 400.000, per ogni ara o sua frazione.
- d) Violazione dell'art. 20 da un minimo di £. 400.000 ad un massimo di £. 8.000.000.
- e) Violazione agli artt. 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41 e 44, il pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato.
- f) Violazione all'art. 27 da un minimo di £.

20.000 ad un massimo di £. 200.000.

g) Violazione dell'art. 45 e 46 lettere a) e c), si applica, per ogni capo di bestiame, la sanzione amministrativa da un minimo di £. 12.000 ad un massimo di £. 120.000.".

Comma 3.

Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 già citato nella nota al comma precedente.

Allegato C già citato nella nota al comma precedente.

Tabella B

Tabella dei valori medi per la valutazione delle piante e dei polloni tagliati o del danno arrecato in violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Determinazione dei valori medi delle piante di alto fusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui (matricine, "paline").

Diametro in cm a mt 1,30 da terra										
Specie legnosa	fino a 5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50
Valori in lire										
Abete	2.600	6.400	15.700	32.100	48.100	85.600	128.400	171.200	214.000	266.800
pino	1.000	3.100	10.000	16.000	21.400	25.700	47.100	74.200	107.000	159.800
Faggio	1.600	4.300	15.700	21.400	38.500	64.200	95.600	128.400	159.800	214.000
Castagno	2.100	4.300	12.800	21.400	42.800	64.200	85.600	117.000	149.800	202.600
Specie quercine	1.000	2.600	6.400	12.800	25.700	37.100	58.500	74.200	117.000	171.200
Noce frassino acero	1.600	4.300	12.800	21.400	31.400	74.200	107.000	159.800	224.000	299.600
Pioppo ontano carpino olmo salice ecc.	1.600	2.600	6.400	15.700	32.100	64.200	95.600	128.400	159.800	202.600

Per i diametri superiori a cm 50 il valore aumenta di £. 51.400 per ogni decimetro o frazione di decimetro in più per gli abeti e di £. 34.200 per il faggio, il castagno, le querce, il noce e per le altre specie.